



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018 – 2020**

Sommario

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020. Introduzione	3
2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018 – 2020 ..	7
3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.....	7
4.1 Contesto interno - Funzioni dell’Autorità e struttura organizzativa	8
4.2 Il contesto esterno in cui opera l’Autorità;.....	9
4.3 Il PTPCT nel contesto dell’Autorità	12
5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPCT	14
5.1 Processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi. Analisi dei rischi	14
5.2 Individuazione delle misure di prevenzione del rischio	24
5.3 Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza	26
5.4 Misure generali di prevenzione della corruzione	26
5.4.1 Il Programma per la trasparenza	27
5.4.2 La disciplina del conflitto d’interesse	34
5.4.3 La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT.....	34
5.4.4 La rotazione del personale	35
5.4.5 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing).....	35
5.4.6 Le dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	36
5.4.7 L’informatizzazione dei processi e l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	36
5.4.8 Il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dai principali procedimenti di competenza dell’Autorità.....	36
5.5 Misure specifiche.....	37
5.6 Stesura del PTPCT	37

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020. Introduzione

Con l'approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (di seguito: Legge), l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano nazionale anticorruzione (di seguito: PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione pubblica, mediante la predisposizione di Piani Triennali per la Prevenzione della corruzione.

La Legge si inserisce in un contesto ordinamentale in materia di prevenzione e repressione della corruzione che si è via via arricchito con l'introduzione della disciplina sulle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (di seguito: d.lgs. n. 235/2012), quella sulla trasparenza amministrativa, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (di seguito: d.lgs. n. 33/2013) e, infine, con la normativa sulle incompatibilità negli incarichi ricoperti nella Pubblica Amministrazione di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante le *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (di seguito: d.lgs. n. 39/2013). Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (di seguito: d.lgs. n. 97/2016) ha introdotto numerose modifiche sia, da un lato, alle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (finalizzate a rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini), sia, dall'altro, alla Legge ed, in particolare, alle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: ANAC), già recepite nel precedente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità).

Il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito: PTPCT), alla luce del quadro normativo di riferimento, deve ricomprendere alcuni elementi minimi di seguito elencati:

- individua le attribuzioni del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT);
- evidenzia i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato di corruzione, descrive il diverso livello di rischio di corruzione e di illegalità ed indica gli interventi organizzativi volti alla prevenzione del medesimo rischio;
- prevede, per le attività a rischio di corruzione e/o di illegalità, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevede obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
- monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitora i rapporti con l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;

- individua gli obblighi di trasparenza (Programma per la trasparenza).

Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione, oltre che dalla già citata Legge, cui si è principalmente fatto riferimento nella predisposizione del presente PTPCT, e dagli altri atti legislativi sopra richiamati è costituito anche dai seguenti provvedimenti legislativi:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l’art. 6-bis;
- la legge 3 agosto 2009, n. 116 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché le norme di adeguamento interno e le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
- la legge 27 maggio 2015, n. 69, recante le *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l’art. 7 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed in particolare l’art. 29 *Principi in materia di trasparenza*);
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *“tutela degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, di seguito legge 179/2017, il cd. *whistleblowing*, che fornisce maggiori garanzie ai dipendenti pubblici e ai dipendenti e collaboratori nel settore privato che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro.

La disciplina regolamentare di cui si è tenuto conto ai fini della predisposizione del presente PTPCT è la seguente:

- il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la Delibera CIVIT n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D. P. C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) approvate con Delibera CIVIT n. 75/2013;
- l’aggiornamento 2015 al PNA approvato in data 28 ottobre 2015 dall’ANAC, con la Determinazione n. 12/2015;
- il *“Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità di regolazione dei trasporti”*, approvato con Delibera dell’Autorità n. 6 del 12 dicembre 2013 e s.m.i;
- il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori d’interesse”* approvato con Delibera dell’Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- la Determina del Presidente dell’Autorità volta a disciplinare le *“Procedure per la predisposizione degli atti e la esecuzione delle decisioni del Consiglio”* del 1° ottobre 2014;
- il PNA 2016 approvato in data 3 agosto 2016 dall’ANAC con la Delibera n. 831/2016;

- la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*;
- la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente le *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.LGS: 33/2013 come modificato dal D.LGS. 97/2016”*;
- il PNA 2017 approvato il 22 novembre 2017 dall’ANAC con la Delibera n. 1208;
- il Comunicato del 16 marzo 2018 del Presidente dell’ANAC, in sostituzione di quanto comunicato il 15 luglio 2015 in merito all’obbligatorietà che il PTPCT venga predisposto ogni anno con validità triennale.

Il PNA 2017, le cui indicazioni sono recepite nel presente PTPCT, in particolare:

- conferma l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione indicati nel PNA 2016;
- ribadisce che per il PTPCT *“ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l’attuazione della trasparenza”*;
- ribadisce ruoli e funzioni del RPCT già indicate nel PNA 2016 e precisa alcuni profili che riguardano il procedimento di revoca del RPCT;
- ricorda che la misura della rotazione del personale *“presenta senza dubbio profili di criticità attuativa, ma, nondimeno, l’Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure”*.

Si richiamano, infine, le Delibere dell’Autorità adottate in materia di prevenzione della corruzione o ad essa connesse:

- la Delibera dell’Autorità n. 13/2015 del 5 febbraio 2015 concernente *“Assegnazione delle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti”*;
- la Delibera dell’Autorità n. 35/2015 del 25 marzo 2015 recante il *“Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015 – 2017 dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione preliminare”*;
- la Delibera dell’Autorità n. 58/2015 del 22 luglio 2015 concernente il *“Codice etico dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione”*, con la quale l’Autorità ha approvato il proprio Codice etico, finalizzato a favorire l’applicazione dei principi della buona amministrazione e a promuovere i più elevati standard di condotta, che rappresentano una componente fondamentale della cultura di servizio cui l’Autorità aderisce;
- la Delibera dell’Autorità n. 58 Bis/2015 del 22 luglio 2015 avente ad oggetto la *“Nomina del garante etico dell’Autorità di regolazione dei trasporti”*, nella persona del prof. Sabino Cassese;
- la Delibera n. 12/2016 del 28 gennaio 2016 recante il *“Programma Triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione definitiva”*, con la quale l’Autorità ha adottato il PTPCT 2015 - 2017;
- il *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, approvato con Delibera dell’Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016, ed in particolare l’art. 9 (*Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione*) e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera n. 120/2016 del 27 ottobre 2016 recante il *“Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Aggiornamento 2016 – 2018”*, con la quale l’Autorità ha adottato il PTPCT 2016 - 2018;

- la delibera n. 52/2017 del 6 aprile 2017 concernente il “*Performance management*” che trova applicazione a partire dal biennio 2017 – 2018.

Ai fini della predisposizione annuale del PTPCT con validità triennale si deve tenere conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Autorità (per es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- l'emersione di nuovi fattori di rischio rispetto a quelli considerati in fase di predisposizione del precedente PTPCT;
- sopravvenienza di elementi da cui derivi l'opportunità di modificare le misure predisposte o programmate dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

La predisposizione del PTPCT è stata anche l'occasione per un ulteriore affinamento del processo di mappature dei processi, come meglio si dirà *infra*.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio dell'Autorità la modifica del PTPCT ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, infine, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'organizzazione possano ridurre l'idoneità del PTPCT a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018 – 2020

Il PTPCT contiene indicazioni relative a:

- i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione;
- il contesto delle attività dell'Autorità in cui si sviluppa il PTPCT;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del PTPCT;
- l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività ed i procedimenti dell'Autorità;
- l'individuazione delle misure specifiche di prevenzione relative ai singoli processi di competenza dell'Autorità.

3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.

Il Presidente e i Componenti del Consiglio, in qualità di organo di indirizzo dell'Autorità, definiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – funzionale e del PTPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge. Il Consiglio ha altresì il compito di adottare il PTPCT e i relativi aggiornamenti, su proposta del RPCT.

Il RPCT è una figura centrale nella prevenzione contro il rischio di corruzione. A tale figura la Legge assegna importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

L'Autorità ha provveduto ad identificare il RPCT nella figura del Dott. Vincenzo Accardo, Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale. Le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti sono riconducibili a quelli previsti dalla Legge e dagli articoli 15 e 19 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

Per lo svolgimento delle attività di supporto del RPCT e, comunque, per assicurare lo svolgimento dei relativi compiti in caso di mancanza, assenza o impedimento è stato individuato, quale sostituto, il Dott. Andrea Ferroni, Funzionario dell'Autorità. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 12, 13 e 14, della Legge.

Il RPCT definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare nei settori esposti alla corruzione e verifica l'efficace attuazione del PTPCT, proponendo le eventuali modifiche o integrazioni, qualora vengano accertate violazioni significative o intervengano modifiche nell'organizzazione o nell'attività di competenza dell'Autorità.

Ferme restando le attività e le responsabilità di competenza del RPCT, tutti i titolari di incarichi amministrativi di vertice e i Dirigenti dell'Autorità sono, comunque, tenuti a collaborare per garantire la prevenzione della corruzione: in particolare essi assicurano una adeguata informativa al RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono misure di prevenzione della corruzione, assicurano l'osservanza delle misure previste dal presente PTPCT rispettando le prescrizioni ivi contenute, prestano la propria collaborazione al RPCT anche segnalando al medesimo eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza. Proprio in tale ottica, i Dirigenti dell'Autorità sono stati attivamente coinvolti nell'attività avviata nel corso degli anni 2016 e 2017 e finalizzata ad una migliore identificazione dei processi a maggior rischio di corruzione nonché all'individuazione dei possibili rimedi volti a prevenirli, come meglio si vedrà *infra*.

A tale riguardo l'Autorità ha prontamente adottato misure organizzative volte a rendere pienamente operativi gli obblighi e le misure previste dal PTPCT. Tra le misure già approntate, va segnalata l'avvenuta attivazione,

comunicata a tutto il personale, della casella di posta elettronica "anticorruzione@autorita-trasporti.it", finalizzata alla raccolta di denunce e segnalazioni sul tema della corruzione e della trasparenza.

L'attivazione di una casella di posta dedicata alla materia della prevenzione della corruzione ed al rispetto degli obblighi di trasparenza appare funzionale a rendere più efficaci gli strumenti di tutela, facilitando le denunce e le segnalazioni al RPCT.

Si segnala che sino ad ora non sono pervenute segnalazioni alla casella di posta elettronica all'uopo attivata dall'Autorità.

Un ruolo organizzativo di rilievo è assunto anche dal Nucleo di valutazione, sotto il profilo dell'assicurazione di quanto previsto dall'Allegato 1 al PNA ed in particolare al paragrafo B.1.1.4 (*"Individuazione per ciascuna misura di prevenzione della corruzione del responsabile e del termine dell'attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo della performance"*).

Giova, infine, osservare che tutti i soggetti che, a qualunque titolo, detengono rapporti con l'Autorità contribuiscono, mediante i loro comportamenti, a realizzare le finalità del PTPCT e sono destinatari delle prescrizioni ivi contenute, oltre ad essere vincolati al rispetto del Codice Etico.

4. Il PTPCT nel contesto dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

4.1 Contesto interno - Funzioni dell'Autorità e struttura organizzativa

L'Autorità è stata istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. L'Autorità riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

L'Autorità è una autorità amministrativa indipendente. Essa opera in piena autonomia, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

È organo collegiale, composto dal Presidente e da due Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Il primo Collegio dell'Autorità è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013.

L'Autorità si è insediata a Torino il 17 settembre 2013 ove ha la propria sede, in Via Nizza n. 230.

L'assetto organizzativo dell'Autorità è disciplinato dal nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, di seguito ROF, approvato con Delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successivamente modificato con delibera del Consiglio n. 131/2016 dell'8 novembre 2016.

In particolare la struttura dell'Autorità si articola nei seguenti Uffici che riportano al Segretario Generale:

- Affari istituzionali ed internazionali;
- Affari generali, amministrazione e personale;
- Affari legali e contenzioso;
- Affari economici;
- Information and Communication Technology;
- Accesso alle infrastrutture;

- Servizi e mercati retail;
- Diritti degli utenti;
- Vigilanza e sanzioni.

Per la descrizione delle funzioni assegnate ai diversi Uffici si rinvia a quanto meglio si dirà in seguito.

Va inoltre, rappresentato che, con l'entrata in vigore del nuovo ROF (il 1° giugno 2016) è stato soppresso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio. Le funzioni sono ora assegnate ad un funzionario e precisamente al funzionario di cui all'art. 6, comma 7 del ROF (da ora: Funzionario) che recita: *"Il supporto organizzativo e segretariale alle riunioni del Consiglio è assicurato da un funzionario dell'Autorità all'uopo designato che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante"*.

Nonostante la soppressione dell'Ufficio una ricognizione delle aree di rischio è pur sempre operazione doverosa, posto che le medesime funzioni sono ora esercitate dal Funzionario e che, come vedremo meglio *infra*, le relative funzioni non sono certamente scvre da possibili condizionamenti.

Al 30 aprile 2018 l'organico dell'Autorità, oltre al Segretario Generale assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza 1° ottobre 2015, ammonta a 82 unità di personale in ruolo e in prova (9 dirigenti, 61 funzionari e 12 operativi), pari a circa il 90% circa dell'organico totale (90 unità) previsto a norma di legge nella pianta organica per il personale a tempo indeterminato.

Alla medesima data i dipendenti a tempo determinato sono pari a 6 unità, oltre a 6 esperti.

4.2 Il contesto esterno in cui opera l'Autorità¹;

Come richiesto dal PNA, il PTPCT deve fornire elementi sul contesto esterno in cui opera l'Amministrazione al fine di contestualizzare, rispetto al settore di operatività, i rischi individuati e le misure di prevenzione attivate e da attivare. Il contesto esterno in cui opera l'Autorità è il settore dei trasporti italiano, costituito da infrastrutture e servizi aeroportuali, infrastrutture stradali, reti ferroviarie e servizi ferroviari, infrastrutture portuali e servizi marittimi, servizi di trasporto pubblico (di linea e non di linea) e autoservizi di media e lunga percorrenza. Tali ambiti devono essere presi in considerazione sotto diversi profili: il contesto europeo nell'ambito del quale viene evidenziata la posizione dell'Italia rispetto agli altri principali paesi e le dinamiche della domanda e dell'offerta in Italia. Per quanto riguarda in particolare il settore aeroportuale, in Italia sono presenti 45 aeroporti aperti al traffico commerciale, comprendente il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, è stato approvato il Piano Nazionale degli Aeroporti divisi in 10 bacini di traffico.

In Italia sono transitati, nel corso del 2016, 164,4 milioni di passeggeri, con un incremento, rispetto al 2015, pari al 4,8% dei passeggeri, le merci transitate nello stesso periodo sono cresciute del 6,1% rispetto al 2015. Il 46,2% dei passeggeri e il 56% dei movimenti sono stati concentrati sui poli di Roma (Fiumicino e Ciampino) e Milano (Malpensa e Linate). Il 49,5% dei passeggeri totali è stato gestito da vettori low-cost (51,6% sul solo traffico aereo nazionale).

L'estensione della rete stradale primaria italiana (autostrade, altre strade di interesse nazionale, strade regionali e provinciali) nel 2014 è pari a oltre 200.000 km. In tale ambito l'Italia si colloca al quarto posto rispetto ai primi 15 paesi europei.

Secondo dati Eurostat, l'evoluzione dell'estensione totale della rete autostradale in Italia è passata da 5.900 km del 1980 a 6.844 km del 2014.

Nel 2015, secondo dati AISCAT, la rete autostradale italiana in esercizio è di circa 6.900 km, di cui 6.000 sono affidati in gestione a 27 società concessionarie, mentre la parte rimanente è gestita direttamente da ANAS. Nelle autostrade italiane, con riferimento all'anno 2015, sono presenti: 3 trafori internazionali, 686 gallerie

¹ Fonte: Quarto Rapporto Annuale al Parlamento (12 luglio 2017).

(per una lunghezza complessiva pari a circa 850 km), 1.608 ponti e viadotti estesi per oltre 1.000 km, una pavimentazione drenante fono assorbente pari a oltre 8.500 km. Il settore autostradale occupa quasi 13.500 dipendenti, e registra un incremento di traffico rispetto al 2014 pari al 3,6%.

A livello europeo e con riferimento all'anno 2015, l'Italia si colloca in terza posizione per estensione in km della rete ferroviaria, in settima posizione per numero complessivo di imprese ferroviarie e in quarta posizione per tasso di crescita annuale composto (1,9%) relativamente all'andamento indicizzato del traffico ferroviario rispetto all'anno 2010 (valore 100).

L'andamento del traffico ferroviario passeggeri nel 2015 è in leggero aumento rispetto al 2014, +1,4% con oltre 872 milioni di passeggeri e circa 52 milioni passeggeri-km.

Il traffico merci nel 2015 è cresciuto del 2,9% rispetto al 2014.

La ripartizione dell'infrastruttura italiana, nel 2014, è così composta: circa il 58% è costituito da RFI elettrificata, il 25,35% da RFI non elettrificata, la restante percentuale da rete locale elettrificata e non elettrificata. La linea ferroviaria RFI si estende, con riferimento all'anno 2016, a circa 16.800 km.

Nel 2015 i volumi di traffico nell'ambito del settore portuale italiano si sono mantenuti stabili rispetto all'anno precedente. Il comparto merci presenta una contrazione del 3,4% mentre il traffico passeggeri presenta un incremento pari al 3%. In Italia sono operativi 282 porti e circa 2.000 accosti, dei quali, per quanto riguarda il settore passeggeri, Napoli detiene una quota di mercato pari al 17%, Messina-Milazzo una quota del 16% e Piombino una quota pari al 14%. Relativamente al volume di merci trasportate e all'anno 2016, i tre maggiori porti sono Trieste, Genova e Cagliari.

Il settore portuale occupa 835.000 addetti per un numero complessivo di imprese pari a 185.000 (V° Rapporto sull'Economia del Mare, anno 2015).

Infine, il comparto del trasporto pubblico locale di linea e non di linea conferma, con riferimento all'anno 2016, il trend di contrazione della domanda, sia come numero di spostamenti totali nel giorno medio feriale che in percentuale sui vari modi (piedi e bici, auto, moto e mezzi pubblici). Secondo i dati del 14° Rapporto sulla mobilità in Italia la combinazione di più mezzi è quella prevalente (oltre il 50% del totale degli spostamenti effettuati dai cittadini in qualità di passeggeri), mentre circa l'80% del totale degli spostamenti è motorizzato (auto, moto e mezzi pubblici). Nel 2015 le regioni che presentano il maggior numero di imprese operanti nel TPL sono il Lazio, la Sicilia, la Campania, il Piemonte e la Toscana.

Il settore interporti e logistica nel 2014, sulla base dei dati UIR, è cresciuto dello 0,75% sul 2013 in termini di consegne e del 5,23% in termini di tonnellate-km.

L'accesso al mercato dei servizi taxi e noleggio con conducente, di seguito NCC, presenta in Italia barriere legate alla programmazione quantitativa di regioni e comuni (che stabiliscono il numero e tipo di veicoli), alla disciplina delle modalità di svolgimento del servizio, e infine all'ottenimento delle licenze e autorizzazioni. Nonostante i titoli autorizzatori siano rilasciati gratuitamente tramite bando di concorso pubblico, per i taxi non sono stati effettuati nuovi rilasci negli ultimi anni, e i trasferimenti delle licenze esistenti hanno avuto carattere privato, generalmente a prezzi elevati. Inoltre, negli ultimi anni, il settore è stato interessato da un profondo processo di innovazione e dalla diffusione di nuove piattaforme tecnologiche, che hanno semplificato la ricerca di una vettura da parte dei clienti permettendo di localizzare la vettura disponibile più vicina. Al 31 dicembre 2016, i numeri più elevati di licenze taxi attive sono presenti nei Comuni di Roma, Milano, Napoli e Torino; il maggior numero di autorizzazioni NCC sono attive presso i Comuni di Roma, Bologna, Milano e Genova.

Nel contesto sopra delineato, si rileva come il rischio maggiore cui risulta esposta l'Autorità, in quanto regolatore economico del settore dei trasporti, sia principalmente il rischio della "cattura del regolatore". Infatti, l'attività di regolazione economica è soggetta a rischi differenti rispetto a quelli propri delle attività di prestazioni di servizi al cittadino, e dell'attività amministrativa generalmente intesa. Quindi - al di là delle aree di rischio connesse agli aspetti meramente gestionali, relative alla gestione delle risorse umane,

all'amministrazione e all'acquisto di beni e servizi, peraltro di entità molto ridotta, per le quali le caratteristiche sono comuni a quelle presenti nelle altre pubbliche amministrazioni - le aree di rischio su cui sarà incentrato il presente PTPCT sono aree di rischio specifiche, connesse alle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, descritte nel successivo capitolo.

Nella definizione delle aree di rischio e nella conseguente individuazione delle misure di prevenzione si sono valutate, altresì, le conseguenze che l'evento produce:

- a) sull'amministrazione;
- b) sugli stakeholder, atteso che per valutare le conseguenze dell'evento corruttivo, va valutato il rilievo sul contesto esterno in cui opera l'Autorità.

Le circostanze esterne possono, infatti, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi: ciò sia in relazione al territorio di riferimento (che non sembra rilevare per il caso di specie), che in relazione ai portatori di interessi esterni all'amministrazione che qui si riportano.

Per quanto concerne i servizi di trasporto pubblico locale i principali stakeholder di riferimento sono:

- 1) comuni capoluogo di provincia;
- 2) città metropolitane;
- 3) comuni di bacini aeroportuali.

Quanto al settore ferroviario i principali stakeholder di riferimento sono:

- 1) imprese ferroviarie;
- 2) associazioni di imprese ferroviarie;
- 3) gestori di infrastrutture ferroviarie;
- 4) imprese operanti nell'ambito dell'interporto, inteso, quest'ultimo, come un complesso organico di strutture e servizi integrati, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità del trasporto.

Per quel che concerne invece il settore aeroportuale, i principali stakeholder di riferimento sono rappresentati da:

- 1) imprese di trasporto aereo;
- 2) associazioni di imprese di trasporto aereo;
- 3) gestori di infrastrutture aeroportuali;
- 4) associazioni di gestori di infrastrutture aeroportuali;
- 5) Enac.

L'Autorità si relaziona altresì con una pluralità di cittadini e/o comitati o associazioni di cittadini per quanto riguarda la trattazione dei reclami e/o segnalazioni in materia di tutela dei passeggeri.

Nell'ambito del processo di finanziamento dell'Autorità, i principali stakeholder sono i seguenti:

- 1) Agens;
- 2) Aiscat;
- 3) Anav;
- 4) Anita;
- 5) Associazione Italiana Terminalisti Portuali
- 6) Asstra;
- 7) Confetra;
- 8) Confitarma;
- 9) Conftrasporto;
- 10) Fedespedi;
- 11) IBAR;
- 12) gestori delle infrastrutture di trasporto;
- 13) imprese ferroviarie;
- 14) imprese marittime;

15) imprese del trasporto aereo;

16) UIR.

Con riferimento infine alle proprie attività istituzionali, l'Autorità interagisce con i due rami del Parlamento relativamente alla presentazione del Rapporto Annuale e con le competenti Commissioni, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i singoli Ministeri.

4.3 Il PTPCT nel contesto dell'Autorità

Il PTPCT costituisce lo strumento specifico adottato dall'Autorità in adempimento della normativa vigente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità della propria attività allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento dovuto a tali aspetti.

Le situazioni rilevanti ai fini di quanto previsto nel presente PTPCT sono più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, tanto da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero dello sviamento dell'azione amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che tali azioni abbiano o meno successo.

Attraverso l'attività di ricognizione dei processi dell'Autorità, si è proceduto all'individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione al fine di individuare, in relazione ad esse, specifiche misure di contrasto.

In ragione delle sue dimensioni ridotte, l'Autorità è da ritenersi meno esposta ai rischi corruttivi rispetto a strutture di più ampie dimensioni, di maggiore complessità organizzativa e con la presenza di una pluralità di centri decisionali.

D'altra parte, le precipue funzioni e prerogative dell'Autorità impongono di prestare particolare attenzione sugli specifici temi del segreto d'Ufficio e della "cattura del regolatore".

Riguardo al primo, si evidenzia che, come noto, il bilanciamento tra la trasparenza e la riservatezza è avvertito come questione particolarmente sensibile per i regolatori indipendenti, dal momento che l'attività esercitata (si pensi ad esempio all'attività di regolazione e di vigilanza) comporta la raccolta di dati e informazioni di carattere finanziario, commerciale ed industriale relativi al mercato delle imprese. La natura riservata di tali informazioni impone la necessità di garantire un severo esercizio del segreto d'Ufficio al fine di tutelare la concorrenza, gli investitori e la stabilità dei mercati.

L'Autorità ha disciplinato all'art. 7 del Codice Etico gli obblighi gravanti sui dipendenti nell'ambito del segreto d'Ufficio dettando prescrizioni stringenti e coerenti con i procedimenti dell'Autorità.

Riguardo al secondo tema, riferito al rischio di "cattura del regolatore", esso si può manifestare generalmente sotto i seguenti aspetti:

- predisposizione di misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;
- fissazione di metodologie non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette, viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- pareri viziosi per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- omissione della valutazione o valutazione viziata circa la necessità di imporre la separazione contabile delle imprese integrate al fine di favorire determinati soggetti;
- rilascio delle autorizzazioni in assenza dei presupposti necessari, al fine di favorire determinati soggetti;
- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;

- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.

L'Autorità, con l'adozione del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, adottato con la Delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ha disciplinato le fasi dei vari procedimenti, anche di tipo regolatorio, in modo da assicurare un ampio riconoscimento delle garanzie partecipative dei portatori d'interesse che costituisce un importante presidio al rischio corruttivo.

A ciò va ad aggiungersi che, dall'entrata in operatività dell'Autorità, sono state poste in essere una serie di azioni che, nel loro complesso, contribuiscono a contrastare in via generale i fenomeni di *mala gestio*. Ci si riferisce in particolare: (i) all'adozione di un sistema di *Performance Management* che attribuisce ad un nucleo di valutazione indipendente, interamente composto da soggetti esterni all'Autorità, un ruolo di centrale importanza in tema di valutazione delle *performance*, anche ai fini delle progressioni di carriera e del riconoscimento del premio di risultato al personale; (ii) all'adozione del sopra richiamato Codice etico, le cui disposizioni si applicano oltre che ai dipendenti dell'Autorità, anche ai soggetti titolari di un rapporto di consulenza, di collaborazione o di altro rapporto comunque denominato che, a qualsiasi titolo, comporti la prestazione di opera, anche temporanea, presso l'Autorità, nonché, per quanto compatibili, ai prestatori di servizi e alle persone autorizzate a frequentare l'Autorità per effettuare periodi di praticantato, studi o ricerche; la corretta ed imparziale interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico è assicurata dal Garante etico, nominato dall'Autorità; (iii) alla mancata coincidenza, nella concezione dello svolgimento dei processi e delle attività poste in essere dall'Autorità, tra chi cura l'istruttoria del procedimento e chi assume la decisione finale. Per gli atti che sono adottati dal Consiglio, detta separazione è rinvenibile nel distinguo tra l'Ufficio competente, da un lato, che propone l'adozione di un determinato atto in coerenza con l'esito dell'istruttoria condotta, e il Consiglio, dall'altro, che adotta l'atto finale. Occorre tenere conto che la proposta viene altresì esaminata dal Segretario Generale, nella sua funzione di collegamento tra la struttura e il vertice dell'Autorità. A sua volta, l'attività dell'Ufficio competente vede, al suo interno, il coinvolgimento nell'attività di più figure: il Funzionario che di norma istruisce il procedimento, il responsabile del procedimento e il Dirigente responsabile dell'Ufficio, fermo restando che alcune di esse possano anche sovrapporsi tra di loro; (iv) all'adozione di un Regolamento di organizzazione teso a incrociare e a bilanciare le competenze in modo tale che nessun processo abbia come responsabile un unico attore, attraverso il previsto coinvolgimento in ciascun processo, oltre che dell'ufficio cui è attribuita la competenza tecnica e la responsabilità specifica, di uffici con competenze trasversali (quali sono l'Ufficio Affari legali e contenzioso e l'Ufficio Affari economici).

5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPCT

Il processo di predisposizione del PTPCT si è articolato in quattro fasi:

- processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- analisi dei rischi;
- individuazione di adeguate misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche);
- stesura del PTPCT.

5.1 Processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi. Analisi dei rischi

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto ad una mappatura dei processi che caratterizzano l'attività dell'Autorità, come raccomandato da ANAC.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che deve tener conto delle direttrici contenute nella Legge e negli atti di indirizzo dell'ANAC.

A tal fine si è provveduto ad un'attività di mappatura dei processi di pertinenza dell'Autorità al fine di individuare quelli a maggior rischio di corruzione. Per il completamento dell'attività di censimento dei processi sono stati coinvolti i Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Autorità, come meglio si evidenzierà in seguito.

Peraltro, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2015 e del d.l. 50/2017 e la conseguente rivisitazione delle funzioni e dei poteri dell'Autorità che ne è seguita, hanno imposto l'avvio di una ulteriore "pesatura" dei processi dell'Autorità, nel frattempo già avviata dalla stessa Autorità e rappresentata nel PTPCT 2016-2018.

La Legge (cfr. art. 1, comma 16) ha individuato una serie di attività/procedimenti che, per loro caratteristiche intrinseche, vengono considerati dal legislatore ad alto rischio di corruzione senza necessità, quindi, di procedere alla mappatura degli stessi. Rientrano tra le attività a più alto rischio corruttivo tipizzati dal legislatore le seguenti:

- a) rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- d) concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'ANAC, nell'aggiornamento 2015 al PNA, oltre alle aree sopra elencate, definite "obbligatorie", ha individuato ulteriori attività/procedimenti riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Trattasi delle seguenti:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Quanto alle attività tipizzate dal legislatore come ad alto rischio (ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge) nonostante la lettera della Legge si riferisca testualmente ai procedimenti, si ritiene, per le ragioni sopra richiamate e secondo quanto affermato dalla stessa ANAC, che la valutazione del rischio debba abbracciare l'area, evidentemente più ampia, del "processo".

La *ratio* comune ai procedimenti elencati alle lettere a), b), c) e d) di cui sopra è rinvenibile in un dato di tipo strutturale: si tratta di provvedimenti con destinatario determinato o determinabile. All'interno di questo nucleo comune la natura di tali provvedimenti è diversa. Vi sono i provvedimenti concessori e/o autorizzatori che ampliano la sfera giuridica del destinatario.

I processi individuati come ad alto rischio dall'art. 1, comma 16, lett. b) della Legge [scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici], rilevano per l'Autorità limitatamente all'affidamento dei servizi e delle forniture.

A tale riguardo l'attività condotta ha consentito di evidenziare una serie potenziale di rischi di carattere generale, anch'essi comuni a quelli relativi alle altre amministrazioni pubbliche.

I processi di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1, comma 16, della Legge non trovano, invece, applicazione all'Autorità per difetto di presupposti.

Quanto ai processi di cui all'art. 1, comma 16, lettera d), della Legge, concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'attività svolta ha consentito di evidenziare alcuni potenziali rischi comuni alle altre pubbliche amministrazioni, come successivamente descritto.

Nell'ambito della mappatura dei processi di competenza dell'Autorità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9 della Legge laddove prescrive che *"Il Piano [...individua] le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti....."*, si è avviata un'attività istruttoria con i Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Autorità.

Questa attività è stata ulteriormente "affinata", in vista dell'aggiornamento del presente Piano per il triennio 2018 – 2020, anche a seguito dell'affidamento di nuovi incarichi dirigenziali nell'ambito degli Uffici dell'Autorità².

A tale riguardo, è stata inviata dal RPCT a tutti i Dirigenti degli Uffici, una nota nella quale venivano indicate tutte le specifiche aree di competenza degli Uffici e nella quale, tra l'altro, si chiedeva di:

- A. confermare i processi e le attività dell'Ufficio, così come delineati analiticamente nella nota;
- B. confermare l'esattezza del Piano già in vigore circa le aree a maggior rischio di corruzione;
- C. comunicare eventuali ulteriori attività dell'ufficio da includere nel novero delle aree di competenza dell'Ufficio e di indicare quelle a maggior rischio corruzione;
- D. indicare misure specifiche di prevenzione dei rischi corruttivi;
- E. indicare, per ciascuno dei processi sopra delineati, un indice di rischio corruzione crescente da 1 a 5.

Va, infatti, evidenziato che il RPCT ha provveduto a definire cinque aree progressive di rischio e precisamente:

- 1) rischio di corruzione basso;
- 2) rischio di corruzione medio basso;
- 3) rischio di corruzione medio;
- 4) rischio di corruzione medio alto;
- 5) rischio di corruzione alto.

Prima di passare all'analisi degli esiti della mappatura dei processi, si rappresenta che le risultanze istruttorie hanno evidenziato la sussistenza di maggiori rischi corruttivi nell'ambito dei processi con destinatario determinato e/o determinabile ed in quelli di tipo regolatorio.

Per quanto concerne, infatti, gli atti di regolazione dell'Autorità, le interlocuzioni con i Dirigenti hanno consentito di evidenziare un elevato grado di discrezionalità tecnica degli stessi, tale da ricomprenderli nei processi ove è più alto il rischio di corruzione.

² Nel quadro del complessivo completamento dell'organico dell'Autorità, a seguito della conclusione delle procedure di selezione pubblica sono stati nominati e successivamente incardinati nei rispettivi Uffici di competenza i responsabili delle seguenti unità organizzative: Ufficio Vigilanza e sanzioni; Ufficio Servizi e mercati retail; Ufficio Affari economici; Ufficio Diritti degli utenti.

Poiché, sulla base dell'insegnamento tradizionale, maggiore è la discrezionalità nell'ambito di un determinato processo amministrativo, maggiori sono i rischi potenziali di corruzione che si annidano nel procedimento, essi sono stati annoverati ed inseriti tra quelli a maggior rischio. Inoltre, depone nel senso della suddetta indicazione anche la valutazione dell'impatto (economico, ma non solo) che gli atti di regolazione dell'Autorità producono sul mercato di riferimento.

L'istruttoria è stata condotta per i seguenti Uffici:

- a) Ufficio Affari istituzionali ed internazionali;
- b) Ufficio Affari generali, amministrazione e personale;
- c) Information and Communication Technology;
- d) Affari legali e contenzioso;
- e) Affari economici;
- f) Accesso alle infrastrutture;
- g) Servizi e mercati retail;
- h) Diritti degli utenti;
- i) Vigilanza e sanzioni.

Le attività degli Uffici sono riportate nel prosieguo sulla base delle previsioni del ROF.

Nell'allegato 1 è contenuta la mappatura dei processi dell'Autorità per i quali si è valutata la sussistenza del rischio corruttivo, con la descrizione del rischio corruttivo ad essi connessi, il relativo grado di rischio associato e le misure specifiche che costituiscono presidio corruttivo.

a) Ufficio Affari istituzionali ed internazionali (di seguito: Ufficio ISIN)

Le attività dell'Ufficio in esame sono delineate dall'art. 16 del ROF e precisamente:

"1. Coadiuvare il Presidente ed il Consiglio nell'attuazione degli indirizzi e nelle iniziative dell'Autorità aventi ad oggetto le relazioni istituzionali, nazionali, europee ed internazionali ivi compresa la cura dei protocolli di collaborazione con altre istituzioni.

2. Coordina la partecipazione di rappresentanti dell'Autorità a tavoli e gruppi di lavoro organizzati da altre amministrazioni.

3. Cura l'organizzazione di eventi e l'attività di cerimoniale assicurandone il coordinamento.

4. Coordina la relazione del Rapporto annuale al Parlamento e ne cura la pubblicazione in collaborazione con l'Ufficio ICT".

Nell'ambito delle attività dell'Ufficio ISIN, si distinguono quelle rientranti nell'ambito dei Rapporti istituzionali svolti a livello nazionale, dalle attività svolte a livello europeo ed internazionale.

Nonostante la delicatezza delle questioni trattate dall'Ufficio non sembra che si possano riscontrare i caratteri strutturali e funzionali propri dei processi a maggior rischio corruttivo e per tali ragioni si ritiene di dover escludere l'attività dell'Ufficio tra quelle a maggior rischio di corruzione.

b) Ufficio Affari generali, amministrazione e personale (di seguito: Ufficio AGA)

Le attività dell'Ufficio AGA, sono indicate nell'art. 17 del ROF che qui di seguito testualmente si riporta:

"1. Provvede all'approvvigionamento di beni e servizi e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità.

2. Provvede al reclutamento del personale, al suo trattamento giuridico ed economico ed all'applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro.

3. Assicura una gestione efficiente delle funzioni di Protocollo e di Segreteria degli organi di vertice.

4. Il dirigente ad esso preposto è individuato, di norma, quale datore di lavoro ai sensi decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Rileva i fabbisogni di formazione ed aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali, d'intesa con le altre unità organizzative.

6. Predisporre i documenti di bilancio, effettua il riscontro sulle operazioni di bilancio e di spesa con funzioni di verifica contabile. Provvede al trattamento economico e previdenziale dei Componenti e dei dipendenti. Svolge, con l'eventuale supporto delle altre unità organizzative competenti, le attività connesse al finanziamento dell'Autorità.

7. Assicura i rapporti con le organizzazioni sindacali".

Nell'alveo delle attività e dei processi di competenza dell'Ufficio, vi sono molte competenze ad elevato rischio corruttivo. Tra queste, certamente, rientrano quelle relative all'approvvigionamento di beni e servizi che vengono assicurati nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici; così come, allo stesso modo, quelle relative alle procedure di reclutamento e gestione del personale.

Come da indicazioni di ANAC, queste attività rientrano fra quelle c.d. obbligatorie a maggior rischio di corruzione, essendo evidenti i possibili rischi che consistono nell'accettazione di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi, più gravi, anche nella corresponsione di tangenti per "orientare" l'attività dell'Ufficio al perseguimento di finalità che nulla hanno a che fare con gli interessi istituzionali dell'Autorità; senza considerare i pericoli insiti in situazioni di conflitti di interesse. Così come i medesimi rischi sono insiti nelle attività di predisposizione del bilancio e nella gestione della cassa, sempre secondo l'ANAC.

Per quel che concerne, invece, l'attività di supporto agli Organi di vertice dell'Autorità ed in quella di gestione del Protocollo, vi sono rischi potenziali nella violazione delle norme sul segreto d'Ufficio.

Per tali ragioni, si ritiene di assegnare alle richiamate attività organizzative un indice di rischio di corruzione molto alto.

Rientrano tra le attività a maggior rischio di corruzione, ove pertanto l'indice di rischio è massimo, le seguenti:

- procedure concorsuali indette dall'Autorità per l'assunzione del personale;
- procedure di affidamento dei servizi e/o acquisto di forniture;
- conservare i beni necessari al funzionamento dell'Autorità;
- formazione delle Commissioni di gara non rispondenti ai principi di trasparenza e legalità;
- erogazione al personale del premio annuale di risultato;
- progressioni di carriera del personale;
- autorizzazione e liquidazione missioni al personale;
- erogazione stipendi al personale;
- progettare e attuare la formazione al personale;
- attuare la normativa in materia di orario di lavoro e istituti connessi;
- gestire il trattamento di quiescenza e la sanità complementare;
- acquisire il contributo annuale dovuto dai soggetti del settore dei trasporti per il funzionamento dell'Autorità e controllare il corretto versamento dello stesso;
- predisporre gli atti di accertamento del mancato versamento del contributo e formazione del ruolo coattivo;
- provvedere ai pagamenti e alle riscossioni;
- effettuare il riscontro contabile sulle operazioni di bilancio e delle risultanze contabili con le giacenze di cassa;
- assicurare una gestione efficiente del protocollo e della segreteria degli organi di vertice;
- supportare il RPCT nelle attività di sua competenza.

c) Ufficio Information and Communication Technology (di seguito: Ufficio ICT)

Qui di seguito si rappresentano i processi di competenza dell'Ufficio ICT disciplinati dall'art. 18 del ROF.

“1. Elabora, realizza e gestisce l’architettura informatica dell’Autorità, ne garantisce la manutenzione e ne pianifica l’evoluzione per sostenere le future esigenze.

2. Garantisce l’erogazione dei servizi informatici e di telecomunicazione necessari alle attività dell’Autorità e degli uffici, ivi compreso il supporto tecnologico per le basi di dati informatiche e documentali e la loro integrazione con fonti esterne. Elabora i capitolati tecnici per l’approvvigionamento di beni e servizi.

3. Garantisce la sicurezza ed il trattamento dei dati sensibili e riservati nel rispetto degli obblighi di legge in materia.

4. Gestisce il sito web istituzionale ed assicura la pubblicazione dei provvedimenti dell’Autorità in collaborazione con il Portavoce”.

L’istruttoria avviata ha consentito di evidenziare taluni profili di rischio, e tra questi la sicurezza e il trattamento dei dati sensibili e riservati.

L’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni, gestisce e detiene dati sensibili, tra l’altro, delle imprese regolate: dati che richiedono la predisposizione di strumenti organizzativi finalizzati ad evitare che gli stessi possano essere trasmessi, divulgati all’esterno, con le inevitabili ripercussioni nei settori di mercato di riferimento e nel rapporto tra imprese concorrenti.

Ed è, altresì, chiaro come la gestione di questi dati, ed il pericolo della loro divulgazione presenti di per sé un indice di rischio abbastanza elevato, che tuttavia può essere superato con la informatizzazione dei processi e la formazione del fascicolo elettronico che consente di individuare con certezza chi gestisce e detiene i dati.

Sono stati inoltre individuati i seguenti processi ad alto rischio corruttivo: gestione del sistema informativo hardware e software e il controllo dell’attività dei fornitori.

d) Ufficio Affari legali e contenzioso (di seguito: Ufficio GIUR)

L’istruttoria avviata dal RPCT con la collaborazione del Dirigente responsabile dell’Ufficio GIUR, ha condotto ad una completa mappatura degli ambiti di attività a maggior rischio di corruzione.

A tale riguardo si è partiti dalle attività affidate all’Ufficio dai vigenti regolamenti dell’Autorità. Tali attività sono delineate dall’art. 19 dal ROF che delinea le seguenti competenze:

“1. Assicura la qualità giuridica dei provvedimenti del Consiglio, coadiuva e supporta gli altri Uffici nella trattazione delle questioni giuridiche di loro competenza ed esprime pareri su specifiche questioni.

2. Cura i procedimenti contenziosi dell’Autorità, assicurando il coordinamento con l’Avvocatura dello Stato e con le Avvocature Distrettuali dello Stato.

3. Segnala le eventuali criticità rilevanti ai fini della pianificazione delle attività dell’Autorità nelle materie di competenza”.

Per quanto concerne l’attribuzione del livello di rischio alle attività dell’Ufficio in esame, è d’uopo ricordare come l’ANAC – con propria determinazione – abbia incluso gli *“Affari legali e contenzioso”* tra le aree di rischio c.d. *“obbligatorie”*.

L’attività istruttoria condotta ha consentito di confermare tale assunto, atteso che, nell’ambito della tripartizione delle sopra riportate funzioni, quelle di cui ai punti 1 e 2 rientrano tra le funzioni tipiche degli Uffici legali. Conseguentemente, se ne deduce che le stesse siano da includere tra le aree di rischio *“obbligatorie”*.

Anche sulla stregua di quanto affermato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio in esame, si ricava che l’attività dell’Ufficio è da considerare a rischio di corruzione, attesi gli effetti che il rilascio di un parere o una valutazione giuridica può avere su un determinato provvedimento condotto da un diverso Ufficio dell’Autorità. L’evento rischioso nell’ambito di tali attività può consistere nell’accettazione impropria di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi più gravi, anche nella corresponsione di tangenti per *“orientare”* l’attività dell’Ufficio al perseguimento di finalità corruttive, rischi che sono enfatizzati dall’essere tali provvedimenti destinati a produrre effetti nella sfera giuridica di soggetti determinati.

Nella definizione degli indici di probabilità del rischio, si è tenuto conto, altresì, del grado di discrezionalità del provvedimento, atteso che maggiore è il grado di discrezionalità e maggiori sono i rischi di corruzione che possono annidarsi nell'emanazione del provvedimento.

Si è tenuto, altresì, conto dell'impatto economico del provvedimento e/o del processo avviato dall'Autorità: è infatti, evidente che maggiore è l'impatto economico, maggiori sono le potenzialità che si verifichi il rischio di corruzione.

In ultimo, nella definizione degli indici di rischio, come da indicazioni di ANAC, si è considerato il contesto esterno in cui opera l'Autorità.

e) Ufficio Affari economici (di seguito: Ufficio ECN)

L'interlocuzione formale intervenuta tra il RPCT e il Dirigente responsabile dell'Ufficio ECN ha condotto ad una completa mappatura degli ambiti di attività al fine di individuare quelli a maggior rischio di corruzione.

A tale riguardo si è partiti dalle attività affidate all'Ufficio dal ROF vigente, in particolare dall'art. 20:

"1. Elabora le metodologie ed i modelli di analisi economica e industriale dei settori e della struttura dei singoli mercati di intervento dell'Autorità e ne assicura l'implementazione.

2. Propone, avvalendosi anche degli Uffici Affari legali e contenzioso e Accesso alle infrastrutture, la determinazione dei criteri e dei modelli di contabilità regolatoria delle imprese. Propone, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle stesse".

3. Elabora, avvalendosi anche dell'Ufficio ICT, alla definizione e gestione delle basi di dati statistici e inerenti la contabilità regolatoria delle imprese ad esse soggette e ad assicurare la coerenza dei modelli economici adottati.

4. Elabora e fornisce tutti i dati statistici funzionali alle attività anche istituzionali e ai provvedimenti dell'Autorità, ivi compresa la relazione annuale al Parlamento.

5. Svolge attività di analisi e studio ivi comprese quelle di impatto della regolazione (AIR) e cura i rapporti con i centri di ricerca e l'accademia in materia di economia della regolazione".

L'attività di mappatura dei processi e/o procedimenti, così come definita in collaborazione con il Dirigente responsabile dell'Ufficio, ha consentito di individuare le attività regolatorie di competenza che presentano maggiori profili di criticità con riferimento al tema in oggetto.

Tra tali attività, figurano, fra quelle a maggior rischio di corruzione in tutti i settori dei trasporti e nei singoli mercati, le seguenti:

1. implementazione di modelli regolatori economici, *sub specie* di:
 - a. implementazione di modelli che individuano e prevengono le pratiche di condizioni economiche inefficienti, discriminatorie ed eccessive rispetto ai limiti fissati;
 - b. implementazione di modelli che valutano l'efficienza comparata tra soggetti regolati ai fini della determinazione dei prezzi massimi praticabili.
2. Determinazione dei modelli di contabilità regolatoria e separazione contabile volti alla:
 - a. definizione della separazione contabile aziendale tra funzioni di gestione dell'infrastruttura di rete e funzioni di gestione dei servizi, nonché tra diverse tipologie di servizi;
 - b. definizione del perimetro contabile dei costi ammissibili ai fini della determinazione dei prezzi;
 - c. definizione della *regulatory asset base* ai fini della determinazione dei prezzi;
 - d. definizione del tasso di remunerazione del capitale.
3. Determinazione della separazione societaria.
4. Definizione dell'impatto della regolamentazione dei procedimenti aventi natura regolatoria, da articolarsi come sopra indicato.
5. Curare i rapporti con le istituzioni accademiche in materia di economia della regolazione.

Appare utile preliminarmente osservare come le attività affidate all'Ufficio ECN si caratterizzino, data la rilevanza delle finalità perseguite e degli interessi coinvolti, per essere facilmente permeabili a fenomeni corruttivi. A ben vedere, trattasi di attività propositive o consultive idonee a influenzare le scelte degli altri Uffici e dell'Organo consiliare dell'Autorità su materie legate all'imposizione di misure regolatorie correttive a carico di aziende di medie e grandi dimensioni e di verifica circa l'osservanza del quadro regolatorio vigente.

Il rischio corruttivo per l'Ufficio ECN può assumere una duplice valenza: può, infatti, presentarsi sia nell'ambito dei procedimenti direttamente incardinati nell'Ufficio, sia nel corso delle attività di supporto che, relativamente agli aspetti economici, sono svolti a favore degli altri Uffici dell'Autorità, quali l'Ufficio Accesso alle infrastrutture, l'Ufficio Servizi e mercati *retail*, l'Ufficio Vigilanza e sanzioni, l'Ufficio Diritti degli utenti e l'Ufficio Affari legali e contenzioso.

A connotare tali attività – specie quelle di natura regolatoria – è l'elevato grado di discrezionalità tecnica di cui si dispone, unitamente al significativo impatto economico che tali misure hanno sui soggetti destinatari dell'intervento (regolatorio o di verifica) ovvero sull'intero settore di riferimento. Le risultanze delle analisi condotte dall'Ufficio ECN, incidendo spesso sulle variazioni dei prezzi praticabili e dei costi ammissibili di aziende di medie e grandi dimensioni, possono, difatti, avere un impatto complessivo molto elevato sui ricavi e sui costi totali, sia relativamente al singolo soggetto inciso, sia con riguardo al settore interessato dall'intervento.

Gli eventi rischiosi sono riferibili in generale al concetto di "cattura del regolatore".

Per quanto riguarda, invece, la determinazione dell'indice di rischio di corruzione secondo i parametri individuati dal RPCT, atteso che l'Ufficio ECN può risultare potenzialmente a rischio corruzione attraverso ogni atto prodotto (note informative al Consiglio, pareri resi agli altri uffici, predisposizione di schemi di provvedimento, produzione di documenti di analisi economiche, ecc.) idoneo ad influenzare o a determinare le scelte degli altri Uffici e del Consiglio dell'Autorità, si ritiene che le attività svolte dall'Ufficio siano tutte soggette a un elevato rischio di corruzione.

f) Ufficio Accesso alle infrastrutture (di seguito: Ufficio ACC)

L'interlocuzione intervenuta tra il RPCT e il Dirigente responsabile dell'Ufficio ha condotto ad una completa mappatura degli ambiti di attività, al fine di delineare quelli a maggior rischio di corruzione.

A tale riguardo si è partiti dalle attività affidate all'Ufficio dai vigenti regolamenti dell'Autorità.

Tali attività sono delineate dall'art. 21 del ROF che viene qui di seguito riportato:

"1. Predisporre le misure necessarie a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazione, aeroporti e porti.

2. Elaborare i criteri per l'adozione di tariffe, canoni, pedaggi nei diversi settori di trasporto, tenendo conto dell'efficienza produttiva delle gestioni e del contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori. Verificare la corretta applicazione dei predetti criteri da parte dei soggetti interessati.

3. Avvalendosi anche dell'Ufficio Affari legali e contenzioso, predisporre gli schemi dei bandi delle gare per la concessione di costruzione e/o gestione delle infrastrutture".

Sulla base di tali indicazioni, qui di seguito si evidenziano i processi a maggior rischio di corruzione.

- 1) Garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture trasportistiche;
- 2) definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi per l'utilizzo delle infrastrutture trasportistiche;
- 3) stabilire, per le nuove concessioni autostradali:
 - a. sistemi tariffari dei pedaggi;
 - b. schemi di bandi e di concessione per le gare dei concessionari;

- 4) imporre, se ritenuto necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
- 5) autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete;
- 6) autorizzare il cabotaggio nell'ambito del servizio di trasporto internazionale di passeggeri;
- 7) svolgere attività para-giurisdizionali su decisioni del gestore dell'infrastruttura o eventualmente dell'impresa ferroviaria o dell'operatore di un impianto di servizio in relazione al PIR, alla procedura di assegnazione della capacità e relativo esito, al sistema di imposizione dei canoni; al livello o struttura dei canoni che è tenuto a pagare, agli accordi per l'accesso; all'accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo;
- 8) formulare prescrizioni ed indicazioni al gestore dell'infrastruttura sul prospetto informativo della rete;
- 9) definire procedure e criteri per la stipulazione di accordi quadro tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e richiedenti;
- 10) verificare che le tariffe in ambito infrastrutturale ferroviario siano conformi alle norme (d.lgs. 112/2015 art. 37, comma 6) e ai criteri stabiliti dall'Autorità;
- 11) verificare la conformità delle proposte tariffarie dei gestori aeroportuali;
- 12) gestire le controversie fra Gestore e Utenti aeroportuali.

Gli eventi rischiosi, trattandosi di attività di regolazione, prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al concetto di "cattura del regolatore".

g) Ufficio Servizi e mercati retail (di seguito: Ufficio SMR)

Relativamente all'Ufficio in esame, l'istruttoria che ha visto coinvolto direttamente il Dirigente responsabile dell'Ufficio ha condotto ad una completa mappatura degli ambiti di attività, ivi compresi quelli a maggior rischio di corruzione.

A tale riguardo si è partiti dalle attività affidate all'ufficio dai vigenti regolamenti dell'Autorità.

Tali attività sono delineate dall'art. 22 del ROF che viene qui di seguito riportato:

- "1. Assicura, avvalendosi anche dell'Ufficio Affari economici, lo svolgimento delle funzioni inerenti l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei modi più efficienti per finanziarli.*
- 2. Elabora le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionale e locale connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta.*
- 3. Predispone, avvalendosi anche dell'Ufficio Affari legali e contenzioso, gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e definisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici.*
- 4. Sviluppa, avvalendosi degli Uffici Diritti degli utenti e Affari legali e contenzioso, indirizzi per l'istituzione di procedure di conciliazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra esercenti ed utenti dei servizi di trasporto accessibili, efficaci ed economiche e ne monitora l'applicazione.*
- 5. Svolge gli adempimenti istruttori connessi alla competenza dell'Autorità di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), del Decreto istitutivo".*

La completa mappatura dei procedimenti e delle attività dell'Ufficio SMR, anche alla luce delle nuove competenze assegnate all'Autorità dal d.l. 50/2017, ha individuato le seguenti aree di intervento a alto rischio di corruzione:

- 1) esprimere un parere all'Autorità competente sulla determinazione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione che l'impresa ferroviaria deve pagare quando viene accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico;
- 2) verificare che nei bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o limitative dell'accesso al mercato;

- 3) attestare l'efficienza gestionale e la qualità del servizio dei gestori sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa al fine dell'attribuzione di finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali;

Trattandosi di attività regolatoria, sono insiti i medesimi eventi corruttivi sopra riportati per i procedimenti di natura regolatoria caratterizzati da un alto indice di discrezionalità.

h) Ufficio Diritti degli utenti (di seguito: Ufficio DDU)

Le competenze dell'Ufficio DDU sono elencate all'art. 23 del ROF che qui si riporta integralmente:

"1. Valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione.

2. In relazione ai diversi tipi di servizio di trasporto e alle diverse infrastrutture, predispone l'analisi relativa al contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto tenuto conto anche dei miglioramenti da apportare alle carte dei servizi.

3. Segnala all'Ufficio Vigilanza e sanzioni eventuali casi reiterati di criticità al fine dell'avvio di procedimenti sanzionatori, fornendo indicazioni per la soluzione degli stessi.

4. Cura la trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei reclami attinenti a tematiche di competenza della stessa Autorità".

L'interlocuzione promossa dal RPCT con il Dirigente responsabile dell'Ufficio ha consentito una completa mappatura e ricognizione delle attività e dei processi di competenza dell'Ufficio.

Tale attività ha condotto all'individuazione di indici di rischio secondo le direttrici più volte citate, anche sulla base dell'impatto economico dell'azione, del grado di discrezionalità dello stesso e del contesto esterno in cui opera l'Autorità.

Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, sono state individuate le seguenti aree di intervento a rischio di corruzione:

- 1) vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- 2) vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 181/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato per autobus;
- 3) vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

i) Ufficio Vigilanza e sanzioni (di seguito: Ufficio VIS)

Le attività dell'Ufficio in esame sono delineate dall'art. 24 del ROF e precisamente:

"1. Svolge l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni regolatorie disposte dall'Autorità anche al fine dell'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori o prescrittivi. Esso segnala al Collegio l'esigenza di nuovi provvedimenti o di modifica della regolazione esistente negli ambiti di competenza dell'Autorità.

2. Programma e coordina gli interventi di controllo e le ispezioni presso gli operatori anche sulla base di richieste di altri uffici, predisponendo a tal fine la documentazione propedeutica all'attività di vigilanza e controllo, nonché all'esito delle verifiche, i documenti di resoconto delle attività svolte.

3. Cura i procedimenti sanzionatori, provvedendo altresì alla notifica dei relativi provvedimenti, nelle ipotesi contemplate nell'articolo. 37 del Decreto istitutivo, ivi compreso l'esercizio del potere di proporre ricorso ai sensi del comma 2, lettera n), del predetto articolo, in collaborazione con l'Ufficio servizi e mercati retail".

Le interlocuzioni avviate con il Dirigente responsabile dell'Ufficio VIS hanno consentito di individuare le seguenti aree di intervento che presentano profili di criticità ai fini della prevenzione della corruzione. In particolare l'Ufficio:

- 1) svolge ispezioni anche avvalendosi di altri organi dello Stato e può apporre i sigilli;
- 2) può accogliere e rendere obbligatori impegni delle imprese o riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti impegni. Può ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con atti di regolazione ed impegni e disporre il ripristino. Può adottare misure cautelari³;
- 3) irroga una sanzione fino al 10% del fatturato nei casi di:
 - a. inosservanza dei criteri
 - per le tariffe, canoni e pedaggi;
 - per la separazione contabile;
 - per la disaggregazione dei costi e ricavi pertinenti al servizio pubblico;
 - b. violazione della disciplina di accesso alle reti e infrastrutture o delle condizioni imposte dalla Autorità;
 - c. inottemperanza a ordini e misure;
- 4) applica una sanzione amministrativa fino all'1% del fatturato in caso siano fornite (anche nel corso di una ispezione) informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o fuori termine;
- 5) applica una sanzione fino al 10% del fatturato nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle imprese;
- 6) accerta le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- 7) accerta le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 181/2011;
- 8) accerta le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2006/2004.

Gli esiti della mappatura dei processi hanno condotto all'inclusione, nell'area dei processi ad alto rischio, anche dei processi che possono produrre effetti sfavorevoli di diversa intensità per i destinatari, quali sono i processi di vigilanza, ispezione e/o sanzionatori di competenza dell'Autorità. In questo ambito, la circostanza che il processo possa concludersi con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, sfavorevole per il destinatario e che può manifestare diversi gradi di impatto economico a seconda dell'entità della sanzione comminata, enfatizza i "rischi" di sviamento dalla funzione pubblica che si intendono prevenire con l'adozione del PTPCT. Per tali ragioni si ritiene che anche i processi ricompresi in tale ambito siano tra quelli a maggior rischio di corruzione per l'Autorità.

Per quanto riguarda, invece, i processi caratterizzati dall'essere suscettibili di produrre effetti economici diretti ed immediati per il destinatario, anch'essi da considerarsi ad alto rischio, ci si riferisce, in particolare, ai processi finalizzati all'adozione di provvedimenti di tipo prescrittivo. Infatti tali provvedimenti volti a rendere obbligatori gli impegni, sebbene non producano un effetto ampliativo della sfera giuridica del privato, tuttavia presentano affinità con i provvedimenti autorizzativi, sotto il profilo della presenza dei medesimi rischi corruttivi poiché hanno la capacità di incidere sulla sfera giuridica di un destinatario determinato.

Pertanto, per tali ragioni, sono inclusi nell'alveo dei procedimenti a più alto rischio di corruzione dell'Autorità anche i provvedimenti di **natura prescrittiva**. Ci si riferisce, in particolare, ai **provvedimenti di approvazione degli impegni che possono intervenire nell'ambito dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità**. Depone in tal senso, la natura degli impegni o meglio la loro finalità, "..... finalizzati primariamente a garantire l'interesse pubblico ..."⁴, l'ampia discrezionalità concessa all'amministrazione nell'accettazione degli impegni⁵, nonché

³ Questa attività è condotta in collaborazione con gli Uffici Accesso alle infrastrutture e Affari economici.

⁴ Così testualmente: cfr: G. Ioannides, "Alla ricerca del giusto bilanciamento tra pubblico e private enforcement nel diritto antitrust", in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, 2, pag. 252 ss.

⁵ Cfr. C. Calini, in *Dir. Industriale*, 2011, 4, pag. 376 e ss. che afferma: "In sostanza la norma ha attribuito all'Autorità un potere discrezionale da esercitare nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario ...". Si ricorda a livello comunitario che il

l'effetto tipico che si riannoda all'accettazione degli impegni da parte dell'Autorità, consistente nella chiusura del procedimento sanzionatorio senza accertare la relativa infrazione.

In tutti questi procedimenti sono, pertanto, presenti gli eventi corruttivi consistenti nell'accettazione di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi, più gravi, anche nella corresponsione di tangenti per "orientare" l'attività dell'Ufficio al perseguimento di finalità che nulla hanno a che fare con gli interessi istituzionali dell'Autorità.

Per tali ragioni si è attribuito a tali procedimenti il massimo grado di indice di rischio.

j) Funzionario di cui all'art. 6, comma 7 del ROF

Come già anticipato, con l'entrata in vigore del nuovo ROF è stato soppresso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio. Le funzioni sono ora assegnate ad un funzionario e precisamente al funzionario di cui all'art. 6, comma 7 del ROF (da ora: Funzionario) che recita: *"Il supporto organizzativo e segretariale alle riunioni del Consiglio è assicurato da un funzionario dell'Autorità all'uopo designato che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante"*.

Nonostante la soppressione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio, si è comunque avviata una accurata ricognizione delle possibili aree di rischio, posto che le funzioni originariamente assegnate all'Ufficio, sono ora esercitate dal Funzionario.

La disciplina regolamentare dell'Autorità si completa con quanto statuito nella Determina (da ora: Determina) a firma del Presidente dell'Autorità del 1° ottobre 2014.

Con riferimento alla possibile ricorrenza di rischi corruttivi in riferimento ai processi di competenza del Funzionario, la ricognizione delle funzioni giuridiche e segretariali condotta, porta ad escludere che tali attività rientrino nell'alveo dei processi/procedimenti a maggior rischio di corruzione.

Da un lato, occorre osservare come le attività di conservazione e documentazione degli originali degli atti del Consiglio non possono, da un punto di vista strutturale, annoverarsi tra i procedimenti amministrativi, né tra i processi in senso stretto.

In altri termini, difetta nel caso in esame il presupposto stesso preso in considerazione dalla legge e dal PNA e dal presente PTPCT: essere, cioè, in presenza di un procedimento e/o processo con determinate caratteristiche.

Tuttavia, si deve considerare il carattere riservato dei documenti che vengono trattati nell'ambito delle funzioni segretariali del Consiglio. Sotto questo profilo, pertanto, vanno presidiati gli obblighi di segretezza con riferimento alle mansioni d'Ufficio svolte, dovendosi scongiurare i profili di rischio riconnessi alla violazione del segreto d'ufficio. I processi in esame devono, inoltre, essere presidiati anche contro i rischi (a dire il vero residuali) di possibili alterazioni della documentazione del Consiglio conservata agli atti. In questo caso il Funzionario commetterebbe il reato penale di falso materiale.

5.2 Individuazione delle misure di prevenzione del rischio

La terza fase ha riguardato l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, volta a comprendere la definizione degli strumenti di risposta al rischio, la progettazione delle misure di prevenzione specifiche da attuare, *"concrete, sostenibili e verificabili"*⁶, e l'identificazione del Responsabile, ovvero del soggetto che ha la responsabilità di attivare la misura descritta.

tribunale UE nel caso Alrosa ha ritenuto che, per quanto la Commissione sia dotata di ampia discrezionalità, *"... l'esistenza di tale margine di valutazione discrezionale circa la scelta della via da seguire non esonera la Commissione dall'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità..."*, il quale *"...esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è idoneo e necessario per perseguire lo scopo prefisso ..."*

⁶ Determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, punto 6, lett. d).

Per l'individuazione di tali misure il RPCT, nell'ambito dell'attività istruttoria, più volte citata condotta con i Dirigenti responsabili delle singole unità organizzative dell'Autorità, ha affrontato l'argomento, suggerendo l'adozione di specifiche misure di prevenzione e chiedendo ai Dirigenti responsabili degli uffici suggerimenti volti all'adozione di ulteriori, specifiche misure.

Nell'individuazione di tali specifiche misure di prevenzione, è apparso opportuno "unificare" le aree, "accorpando", da un lato, le attività di regolazione e, dall'altro, i procedimenti con destinatario determinato: rientrano tra questi ultimi quelli di vigilanza, sanzionatori, autorizzativi, prescrittivi, che sono stati sopra meglio identificati ed analizzati.

Le ragioni di tale accorpamento sono da rinvenire nella omogeneità delle condotte che possono comportare uno sviamento dalle funzioni istituzionali dell'Autorità. Si è visto, ad esempio, come gli eventi corruttivi che possono verificarsi sono comuni per tutti i processi di regolazione, indipendentemente dal settore dei trasporti di riferimento.

Sono state al riguardo identificate le seguenti tipologie di eventi corruttivi:

- 1) misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- 2) interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;
- 3) fissazione di metodologie non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette, viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- 4) pareri viziosi per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- 5) rilascio delle autorizzazioni in assenza dei presupposti necessari, al fine di favorire determinati soggetti;
- 6) svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- 7) ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.

Per quel che riguarda, invece, i procedimenti con destinatario determinato, si è sopra rilevato come gli eventi rischiosi che devono essere scongiurati attraverso l'adozione di specifiche misure di prevenzione, consistono nell'accettazione impropria di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi più gravi, anche nella corresponsione di tangenti per "orientare" l'attività dell'ufficio al perseguimento di finalità corruttive estranee alle funzioni istituzionali.

L'attività istruttoria ha evidenziato come i processi di competenza dell'Autorità, destinati a coinvolgere in modo trasversale le diverse articolazioni organizzative dell'Autorità riguardano i seguenti ambiti di attività:

1. trasparenza;
2. non discriminazione;
3. accesso a specifiche risorse;
4. condizioni di qualità;
5. contenuto degli schemi di bando e convenzioni;
6. redazione delle contabilità regolatoria, intesa come:
 - a. definizione del perimetro contabile dei costi ammissibili ai fini della determinazione dei prezzi;
 - b. definizione delle regulatory asset base ai fini della determinazione dei prezzi;
 - c. definizione del tasso di remunerazione del capitale;
7. separazione contabile;
8. separazione societaria;
9. contenuto del servizio pubblico;
10. efficienza produttiva, da garantire attraverso un'attività di:
 - a. implementazione di modelli che valutano l'efficienza comparata tra soggetti regolati ai fini della determinazione dei prezzi massi praticabili;

11. controllo dei prezzi⁷, declinabile come:
 - a. obbligo a negoziare i prezzi a condizioni eque e ragionevoli;
 - b. obbligo ad adottare un'offerta pubblica contenente i prezzi praticati;
 - c. obbligo a fissare un prezzo con metodologie di price cap;
 - d. obbligo a fissare un prezzo strettamente orientato al costo desumibile dalla contabilità regolatoria;
 - e. obbligo a fissare i prezzi in base all'efficienza comparata tra imprese;
12. contenuto minimo degli specifici diritti;
13. definizione dell'impatto della regolamentazione dei procedimenti aventi natura regolatoria, con particolare riferimento ai processi di:
 - a. individuazione delle opzioni regolatorie;
 - b. quantificazione economica dei costi e benefici delle opzioni regolatorie;
 - c. confronto e scelta dell'opzione regolatoria che ottimizza il rapporto costi/benefici.

Di tali "tipologie" di relazione con i soggetti esterni, si è tenuto conto, sia ai fini dell'individuazione dei processi a maggior rischio di corruzione, sia nell'adozione delle specifiche misure di prevenzione adottate; atteso che, l'attività istruttoria condotta sopra riportata, ha evidenziato come il tipo di relazione con gli stakeholder e la conseguente natura dell'attività esercitata dall'Autorità, hanno una diretta incidenza nella valutazione del rischio. A tale riguardo sono state individuate tre tipologie di relazione e precisamente:

- 1 relazioni input (acquisizione dati, informazioni e documenti da parte dell'Autorità);
- 2 relazioni output (emanazione di provvedimenti);
- 3 relazioni genericamente intese al di fuori di specifici processi.

Tra queste tre diverse tipologie di relazioni con i soggetti esterni, nell'individuazione delle aree a maggior rischio e nella determinazione delle idonee misure di prevenzione sono state considerate e trattate secondo il seguente ordine decrescente di pericolosità e precisamente:

- relazioni output: rischio corruttivo alto;
- relazioni input: rischio corruttivo medio e/o basso;
- relazioni genericamente intese: rischio corruttivo basso.

5.3 Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e lo sviluppo della trasparenza, definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge, dall'Organo di indirizzo, e cioè dal Consiglio, costituiscono contenuto necessario del presente PTPCT e degli altri documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Autorità.

Il Consiglio dell'Autorità con il presente PTPCT ha individuato, quali specifiche ed ulteriori misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'informatizzazione dei processi, la revisione del ciclo documentale con tracciatura delle comunicazioni da e per l'esterno e la formazione del fascicolo elettronico.

5.4 Misure generali di prevenzione della corruzione

Le misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'Autorità nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di prevenzione specifiche o particolari, che riguardano, invece, le singole attività riconducibili ai processi a rischio.

Le misure di carattere generale sono le seguenti:

- 1) Il Programma per la trasparenza;
- 2) la disciplina del conflitto d'interesse;
- 3) la formazione del personale e la comunicazione del PTPCT;

⁷ Comunque denominati quali per esempio tariffe, pedaggi, canoni contribuiti, etc.

- 4) la rotazione del personale;
- 5) la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*);
- 6) le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- 7) l'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- 8) il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dai principali procedimenti di competenza dell'Autorità.

5.4.1 Il Programma per la trasparenza

La trasparenza, come noto, costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Autorità per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva sul sito web istituzionale di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

In questo paragrafo vengono individuate le iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e dal PNA 2016. L'applicazione dei principi in materia di trasparenza costituisce infatti una delle misure generali volte a prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell'attività svolta dall'Autorità.

Con la modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, e l'introduzione dell'articolo 2-bis dello stesso d.lgs. n.33/2013, disposta dal d.lgs. 97/2016, è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, prevedendo che *"Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione"*.

Il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto, a tale riguardo, significative novità sia al d.lgs. n. 33/2013 che alla Legge (si veda al riguardo il capitolo 1 del presente PTPCT). Le sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Autorità sono state pertanto oggetto di revisione, rispetto al PTPCT 2016-2018, secondo quanto di seguito descritto.

5.4.1.1 Gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Il d.lgs. n. 97/2016 è intervenuto sull'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, prevedendo l'integrazione degli obblighi di comunicazione.

In particolare, l'art. 12 dispone la pubblicazione di ogni atto che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione delle disposizioni di legge che incidano sull'attività dell'Amministrazione e i codici di condotta.

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 l'obbligo di pubblicazione è stato espressamente esteso:

- a) ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché alle misure di prevenzione della corruzione integrative;
- b) ai documenti di programmazione strategico – gestionale propri di ogni ente, con tali intendendosi gli atti di indirizzo generali;
- c) agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione. La pubblicazione di tali dati è disciplinata dall'art. 31 rubricato *"Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'Organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione"*. ANAC suggerisce, per evidenti ragioni di semplificazione, di pubblicare tali dati una sola volta nella sotto – sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Si ricorda che tra gli atti amministrativi generali è ricompreso il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, che va quindi anch'esso inserito nell'apposita sotto-sezione del sito web istituzionale⁸.

A tale riguardo si è provveduto alla riorganizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, con riguardo alla sotto – sezione "Disposizioni generali", secondo le seguenti direttrici.

sotto – sezione "Disposizioni generali"			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
PTPCT	Art. 10, comma 8, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	RPCT	Annuale
Atti di carattere normativo e amministrativo generale	Art. 12, commi 1 e 1bis, D.lgs. n. 33/2013	Dirigente Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

5.4.1.2 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza: la sottosezione "Consulenti e collaboratori"

Con la modifica apportata dall'art. 14 del d.lgs. 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina attualmente solo la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione affidati a soggetti esterni. L'ANAC raccomanda la pubblicazione dei dati riferiti a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Si è provveduto ad aggiornamento della sotto sezione "Consulenti e collaboratori" nel senso indicato dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 che prevede le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Non rientrano nell'ambito operativo della previsione gli incarichi conferiti o autorizzati dall'Amministrazione ai propri dipendenti che devono essere, se conferiti, riportati nell'apposita sotto – sezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

sotto – sezione: "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Atti di incarico di collaborazione e consulenza	Art. 15, d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

⁸ La cui pubblicazione sul sito istituzionale è espressamente prevista dall'art. 5, comma 3 del DPCM 3 dicembre 2013 in attuazione degli artt. 40 – bis, 41, 47, 57 – bis e 71 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

5.4.1.3 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività. Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di vertice politico – amministrativo.

In tale sottosezione sono pubblicati, con riferimento al Presidente e ai Componenti del Consiglio dell'Autorità ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, i seguenti dati e informazioni: atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico; *curriculum vitae*; compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni relativi all'anno precedente di riferimento; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; dichiarazioni reddituali e patrimoniali e copia delle dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche degli ultimi due anni, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza dell'eventuale mancato consenso.

Qui di seguito si riporta lo stralcio della sotto - sezione Organizzazione, concernente gli obblighi di pubblicazione in oggetto:

sotto – sezione Organizzazione: “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Pubblicazione dei dati relativi al Consiglio dell'Autorità	Art. 13, comma 1, lett. a) ed art. 14 d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 l'Autorità provvede alla pubblicazione entro tre mesi dalla nomina degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e). La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettera f) avviene con aggiornamento annuale.

5.4.1.4 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività

Il d.lgs. n. 97/2016 ha confermato l'obbligo di pubblicare i dati relativi all'articolazione degli uffici, alle relative competenze, ai nomi dei Dirigenti responsabili, all'elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica, all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione. E' stato invece soppresso l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle risorse assegnate a ciascun Ufficio.

Sotto – sezione: “Organizzazione”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Organizzazione dell'Autorità	Art. 13, comma 1 lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

5.4.1.5 Obblighi di pubblicazione concernenti il personale

Il d.lgs. n. 97/2016 è, tra l'altro, intervenuto sull'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con l'introduzione del comma 1 bis che prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 anche per i

titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Si segnala che la pubblicazione dei dati relativi all'art. 14, comma 1, lettere c) e f) del d.lgs. n. 33/2013 (importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e dichiarazioni reddituali e patrimoniali) è temporaneamente sospesa in applicazione di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017. Con comunicato del 7 marzo 2018, infine, il Presidente dell'ANAC ha temporaneamente sospeso l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1 ter del d.lgs. n. 33/2013, con riferimento agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.

sotto – sezione “Personale”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Incarichi dirigenziali da pubblicare in tabelle che distinguano: i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e i titolari di incarichi dirigenziali; i dirigenti individuati con provvedimento discrezionale dell'Amministrazione.	Art. 14 comma 1 bis del D.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Una sola volta entro 3 mesi dalla nomina del conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013. La pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere c) e f) è temporaneamente sospesa.
Dotazione organica	Art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Annuale.
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17 d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Trimestrale.
Tassi di assenza	Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Trimestrale.
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18 d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

Contrattazione collettiva	Art. 21 d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale e Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013
---------------------------	---------------------------	---	--

5.4.1.6 Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso.

L'art. 18 del d.lgs. n. 97/2016 ha modificato l'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 ribadendo la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Amministrazione. In particolare, il nuovo art. 19 prescrive la pubblicazione anche dei criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. La *ratio* della previsione è stata rinvenuta nell'esigenza di rendere trasparente il processo di valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati. ANAC sostiene che la pubblicazione dei criteri e delle modalità di valutazione siano pubblicate tempestivamente, non appena disponibili. Le tracce delle prove scritte, invece, dovranno essere pubblicate necessariamente e, per intuibili ragioni, dopo lo svolgimento delle prove stesse. La pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito istituzionale per cinque anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.

Sotto – sezione: “Bandi di concorso”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Bandi di concorso	Art. 19 del d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

5.4.1.7 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

L'art. 20 del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, altresì, a pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione delle performance per l'assegnazione del trattamento accessorio nonché dei dati relativi alla sua distribuzione in forma aggregata, al fine di dar conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i Dirigenti sia per i dipendenti.

Sotto – sezione: “Performance”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Performance	Art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013; art. 7 del d.lgs. n. 150/2009	Dirigente dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 comma 1, d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

5.4.1.8 Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti amministrativi

Per quanto concerne i procedimenti amministrativi, il d.lgs. n. 97/2016 ha confermato l'obbligo della pubblicazione dei dati previsti dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione dell'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di *customer satisfaction* sulla qualità dei servizi erogati, che è stato abrogato.

Sotto – sezione: “Procedimenti”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Tipologie di procedimento	Art. 35 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del procedimento in oggetto	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

5.4.1.9 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

L'art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97/2016 che ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali limitatamente ai procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni.

Sotto – sezione: “Provvedimenti”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Provvedimenti adottati dal Consiglio e Provvedimenti dei Dirigenti Responsabili e/o del Segretario Generale	Art. 23, comma 1, d.lgs. n. 33/2013	Segretario Generale (per i provvedimenti adottati dal Consiglio); Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale (per i provvedimenti dei Dirigenti responsabili e/o del Segretario Generale).	Mensile

5.4.1.10 Obblighi di pubblicazione concernenti bandi di gara e contratti

Si è provveduto ad aggiornare la tabella della sottosezione trasparenza “Bandi di gara e contratti” anche sulla scorta di quanto meglio si dirà *infra*.

Sotto – sezione: “Bandi di gara e contratti”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Bandi di gara	Art. 37 comma 1 lettera b) d.lgs. 33/2013; artt. 21, comma 7 e 29, comma 1, d.lgs. 50/2016	Dirigente dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

5.4.1.11 Ulteriori obblighi di pubblicazione

Sotto – sezioni: “Bilanci”, “Beni immobili e gestione patrimonio”, “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, “Pagamenti dell’amministrazione”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Bilanci	Art. 29 d.lgs. 33/2013	Dirigente dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013
Beni immobili e gestione patrimonio	Art. 30 d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013
Controlli e rilievi sull’amministrazione	Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013
Pagamenti dell’amministrazione	Art. 33, art. 36 e art. 4bis d.lgs. n. 33/2013	Dirigente dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale	Trimestrale e annuale

Sotto – sezione: “Altri contenuti”			
Tipologie di atti da pubblicare	Riferimenti Normativi	Responsabile trasmissione dati e formazione	Aggiornamento della pubblicazione
Prevenzione della corruzione	Art. 10, comma 8 lettera a), del d.lgs. n. 33/2013	RPCT	Annuale
Accesso civico	Artt. 5 e 5bis del d.lgs. n. 33/2013	RPCT	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 9bis del d.lgs. n. 33/2013	RPCT	Tempestivo ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013

5.4.1.12 Processo di attuazione della trasparenza

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al Consiglio, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, alla struttura competente in materia di provvedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento dei suddetti obblighi.

Il Segretario generale e i Dirigenti responsabili degli Uffici garantiscono la qualità del contenuto delle informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione e richieste da parte del RPCT, e provvedono a trasmetterle in via informatica tempestivamente al RPCT medesimo, per il tramite di un referente appositamente individuato, se ritenuto necessario, all'interno di ciascun Ufficio, ai fini del rispetto dei termini di aggiornamento stabiliti dalla legge e dal presente PTPCT.

Sarà cura del RPCT effettuare il controllo dei dati pervenuti al fine di garantirne la corrispondenza con quanto previsto dal presente aggiornamento.

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal presente PTPCT nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Autorità è a cura dell'Ufficio Information and Communication Technology.

Il RPCT effettua il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

L'aggiornamento delle misure da attuare nell'ambito della trasparenza avviene entro il 31 gennaio di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento del PTPCT.

Nel corso del triennio, con l'introduzione del nuovo sistema informativo integrato, verrà rivisto integralmente il portale della trasparenza "Amministrazione trasparente" e sarà automatizzato il processo di pubblicazione dei dati.

5.4.2 La disciplina del conflitto d'interesse

Nel corso del 2018 sarà rinnovata la richiesta a tutto il personale dell'Autorità di compilare gli appositi moduli relativi alle dichiarazioni su possibili conflitti di interesse, previsti nell'ambito dell'applicazione del Codice etico. L'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, avrà cura di acquisire tutte le dichiarazioni compilate dal personale su possibili posizioni di conflitto di interesse.

Al fine di verificare tali dichiarazioni nel corso del 2018-2019 il RPCT svolgerà un approfondimento su tali tematiche, in stretto raccordo con il Segretario generale. Il RPCT dovrà procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti selezionando quelle che, ad un primo esame, sembrerebbero presentare profili di criticità.

Nel corso del 2016 – 2017 non si sono comunque registrate situazioni di conflitto di interesse.

5.4.3 La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT

La formazione del personale costituisce una componente fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal PTPCT da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

In attuazione del precedente PTPCT relativo al triennio 2016-2018, su iniziativa del RPCT, si è svolto un corso di formazione di complessive 6 ore in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza destinato a tutto il personale dell'Autorità, nelle giornate del 14 e 28 novembre 2017.

L'obiettivo per il triennio 2018-2020, oggetto del presente PTPCT, è quello di erogare 4 ore di formazione per ciascun nuovo dipendente assunto sui seguenti ambiti tematici:

- normativa e pratiche in ambito di anticorruzione e di analisi e di gestione del rischio e PTPCT;

- sistemi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del PTPCT e delle misure in esso contenute, sarà anche inviata una comunicazione a tutto il personale dell'Autorità, agli esperti, ai collaboratori e ai consulenti affinché conformino i loro comportamenti al PTPCT.

Sul piano della comunicazione esterna il PTPCT, una volta adottato, è pubblicato sul sito dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente"; della pubblicazione è data notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage* del sito web istituzionale dell'Autorità.

5.4.4 La rotazione del personale

Nel corso del triennio si procederà ad una prima attuazione della misura di rotazione del personale dell'Autorità, che potrà avvenire secondo le seguenti direttrici:

- la rotazione avverrà solo per le attività a più elevato rischio di corruzione;
- la rotazione sarà destinata ad operare esclusivamente per il personale che svolge funzioni e/o mansioni "fungibili" a rischio corruzione e sulla base delle specifiche competenze professionali con modalità tali da non compromettere la funzionalità e l'efficienza delle articolazioni organizzative dell'Autorità;
- potrà essere coinvolto nella rotazione il personale che svolge da più di tre anni le sue mansioni nello stesso Ufficio;
- la rotazione sarà riservata ai profili degli operativi e dei funzionari, potrà avvenire anche nell'ambito delle mansioni di uno stesso Ufficio e sarà attuata in modo da non compromettere il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa dell'Autorità.

5.4.5 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*)

E' a disposizione dei dipendenti dell'Autorità un'apposita casella di posta elettronica, accessibile esclusivamente al RPCT, il cui indirizzo è anticorruzione@autorita-trasporti.it, che può essere utilizzata per informare, mediante inoltro di e-mail, il RPCT di eventuali condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza per ragioni connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. Le comunicazioni devono contenere l'identità del segnalante, l'identità del segnalato, la descrizione dell'illecito e delle circostanze in cui si è venuti a conoscenza di tale illecito. Come previsto dall'art. 1, comma 3 della legge n. 179/2017, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso siano riscontrati episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante non può essere comunicata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano riconducibili a comportamenti o decisioni assunti dal RPCT nell'espletamento dei propri compiti assegnati in qualità di dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, le comunicazioni dovranno essere indirizzate direttamente al Segretario generale dell'Autorità, che ne darà tempestivamente informazione al Consiglio.

Resta fermo che le segnalazioni e le comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi possono essere fatte pervenire al RPCT, oltre che attraverso l'apposita casella di posta elettronica sopra indicata, anche attraverso diversa forma di comunicazione diretta.

Va segnalato che nel corso del biennio 2016 – 2017 non vi sono state segnalazioni di *whistleblowing* da parte dei dipendenti dell'Autorità.

Al fine di rendere più efficiente lo strumento si intende definire, nel biennio 2018-2019, un protocollo di gestione di tali segnalazioni. A tale riguardo l'istruttoria dovrà disciplinare le fasi di presa in carico della denuncia da parte del dipendente e le successive fasi dell'eventuale archiviazione e/o dell'avvio della segnalazione agli organi competenti (ANAC, Autorità giudiziaria, Corte dei conti).

5.4.6 Le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* (di seguito: d.lgs. n. 39/2013) ha introdotto una specifica disciplina in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti.

In particolare, in base a quanto richiesto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, tutti i Dirigenti dell'Autorità hanno sottoscritto apposita dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dallo stesso decreto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della medesima dichiarazione. Le dichiarazioni sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità, nella sezione *“Autorità – Amministrazione trasparente – Personale – Dirigenti”*.

A seguito dell'approvazione, da parte dell'ANAC, della Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, contenente le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*, nel corso del 2016 le dichiarazioni di cui sopra sono state integrate con l'elencazione sintetica, da parte del soggetto nominato, di tutti gli incarichi ricoperti negli ultimi cinque anni e con l'indicazione delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Nel corso del 2018 sarà introdotta la periodicità annuale nella dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dallo stesso decreto.

5.4.7 L'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

Si conferma quanto già previsto nel PTPCT 2016-2018, ovvero che le informazioni sono un elemento strategico del patrimonio dell'Autorità e costituiscono una componente essenziale per adempiere con successo all'attività di regolazione e vigilanza a questa assegnata, per ridurre il rischio di fenomeni corruttivi che interessino l'accesso indebito ai dati, tale patrimonio deve essere tutelato e gestito proporzionalmente al suo valore.

Nel corso del biennio 2018 – 2019 verrà introdotto il nuovo sistema informativo integrato comprensivo nella parte documentale di workflow e di modalità standard di trattazione dei documenti e verranno sviluppati i primi reports del controllo di gestione.

Per la protezione dei dati, l'Autorità adotterà nel biennio 2018 – 2019 un sistema di classificazione documentale comprensivo di una *“classe di rischio”*, utile a determinare il livello di protezione e le specifiche misure di sicurezza da applicare.

Misure specifiche, in particolare per la gestione on-line dei reclami da parte degli utenti, sono state poste in essere a partire dal 1° gennaio 2017.

5.4.8 Il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dai principali procedimenti di competenza dell'Autorità

Nel corso del triennio con l'implementazione del sistema del controllo di gestione sarà attivato il monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dai principali procedimenti di competenza dell'Autorità, la cui responsabilità è attribuita ai Dirigenti responsabili dei diversi Uffici competenti. Il monitoraggio avverrà attraverso la predisposizione di report per il Segretario Generale e all'RPCT ed indicanti:

- i procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali dell'Autorità;
- i procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- i procedimenti ad istanza di parte conclusi con provvedimenti semplificati, nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 241/90;

- i procedimenti per i quali l'istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento della presentazione dell'istanza e le motivazioni che hanno determinato la richiesta di integrazione istruttoria;
- i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;
- la segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo;
- i procedimenti per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo di cui alla previsione dell'art. 2, comma 9 bis della legge n. 241/1990;
- le somme liquidate a titolo di indennizzo e/o di risarcimento per il ritardo del procedimento.

5.5 Misure specifiche

Le misure di prevenzione della corruzione specifiche sono quelle che riguardano, invece i singoli processi dell'Autorità individuati quali a rischio corruzione:

1. la regolazione;
2. la vigilanza e le sanzioni;
3. il contenzioso;
4. il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
5. la gestione del personale;
6. l'amministrazione e il funzionamento;
7. i contratti pubblici;
8. l'attività istituzionale.

Le specifiche misure di prevenzione del rischio di corruzione sono state individuate nell'ambito dei singoli processi e sono riportate nell'allegato 1.

5.6 Stesura del PTPCT

L'ultima fase del lavoro ha riguardato la stesura del PTPCT. Una prima versione di aggiornamento relativa all'anno 2018, proposta dal RPCT, è stata approvata dal Consiglio in via preliminare con delibera n. 14/2018 dell'8 febbraio 2018 e sottoposta a consultazione pubblica fino al 8 giugno 2018.

Alla luce del Comunicato del Presidente ANAC pubblicato il 16 marzo 2018, nella seduta del 22 marzo 2018 il Consiglio ha accolto la richiesta del RPCT di non portare a conclusione l'iter di approvazione dell'aggiornamento 2018 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito: PTPC) 2016-2018, nel testo approvato in via preliminare dalla sopra citata delibera n. 14/2018, al fine di procedere agli opportuni adeguamenti dello stesso alle indicazioni fornite dal Presidente dell'ANAC nel sopra citato Comunicato.

Sulla scorta di tali indicazioni, il RPCT ha predisposto la nuova proposta di aggiornamento del PTPC relativa al triennio 2018 – 2020 che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 16 maggio 2018 e successivamente pubblicato sul sito istituzionale fino all' 8 giugno 2018 per la relativa consultazione pubblica.

All'esito della consultazione, delle proposte pervenute in forma non anonima e delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie proposte dal RPCT, il PTPCT è stato adottato dall'Autorità in via definitiva.